



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- di aver stipulato in data 16/11/2011 un contratto di prestito da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 28/02/2016;
- che nel periodo successivo al reclamo sono pervenuti i seguenti parziali pagamenti: € 958,71 e € 223,06 dalla Compagnia assicurativa e € 332,01 dall'intermediario;
- che l'intermediario divide le voci sub f) e g) tra importi a maturazione nel tempo (*recurring*) e maturati (*up front*); richiama al riguardo la decisione n. 1899/17, che ha sancito che il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi sino ad escludere *ex ante* il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Chiede pertanto l'importo di € 1.267,60, oltre interessi dall'estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del cliente, eccependo che:

- il contratto e il documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;
- non risulta rimborsabile la commissione maturata percepita dall'intermediario finanziario maturata al momento del perfezionamento della pratica di finanziamento, remunerando attività concluse nella fase pre-erogazione del prestito;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nel caso di specie, il cliente si è avvalso di un agente facente parte della rete distributiva dell'intermediario, che ha percepito il compenso indicato nel contratto (fattura emessa il 31/01/2012);
- in sede di conteggio estintivo è stata rimborsata la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione pari a € 315,51;
- il rimborso della "quota maturanda" delle commissioni è avvenuto direttamente e contestualmente in sede di estinzione anticipata del finanziamento, in detrazione del debito residuo ed il relativo importo viene indicato nel conteggio;
- che in data 14/10/2016 comunicava al cliente di un bonifico trasmesso ma respinto (il conto del cliente risultava chiuso), comprendente, tra l'altro € 47,01 a titolo di residuo estinzione anticipata; con lettera del 03/10/2017 inviava assegno per complessivi € 332,01 intestato al cliente alla sede del procuratore;
- per quanto riguarda il rimborso della frazione di premio assicurativo, lo stesso è stato effettuato a cura della Compagnia assicurativa per l'importo di € 1.181,77 già nel 2017 (come riconosciuto dal cliente) e calcolato in base a quanto stabilito nel fascicolo informativo allegato alle condizioni di contratto, specificamente approvato ex art. 1341 c.c. e consegnato al cliente in occasione della stipula del finanziamento.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.”

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.182,27	Tasso di interesse annuale	4,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	285,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	05/01/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,40%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di istruttoria				656,64	Upfront	37,40%	245,61		245,61
Commissione incasso rate				540,36	Recurring	59,17%	319,71	315,51	4,20
Commissione per l'Intermediario Finanziario				684,00	Recurring	59,17%	404,70		404,70
Commissione per l'Agente in attività finanziaria				684,00	Upfront	37,40%	255,85		255,85
Oneri assicurativi (al netto imposte)				2.066,01	Recurring	59,17%	1.222,39	1.181,77	40,62
Totale				2.565,00					950,98

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 950,98, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA